

La battaglia per il salario accessorio arriva ai giudici

DI FRANCO BASTIANINI

Rpd e Cia devono essere considerati parte integrante della retribuzione. Lo chiedono alcuni docenti al giudice del lavoro di Roma, dove hanno fatto ricorso.

Per la loro natura di compensi fissi e continuativi, attribuiti in maniera diretta e colleganti non a prestazioni accessorie ma all'anzianità di servizio, la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario devono essere considerati parte integrante della retribuzione e, in quanto tale, devono essere computati nella tredicesima mensilità ed essere considerati, contrariamente a quanto sostiene l'amministrazione scolastica, utili ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita.

È quanto sostengono alcuni docenti con un ricorso presentato alla fine dello scorso mese di giugno dinanzi al tribunale ordinario di Roma-Sez. Lavoro che ne ha fissato la discussione per il giorno 8 novembre 2006.

Con il ricorso che è stato presentato contro il ministro della pubblica istruzione, l'Aran e le organizzazioni sindacali firmatarie di tutti i contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro sottoscritti dal 1999 al 2005, i ricorrenti chiedono al giudice di dichiarare tali contratti nulli o di disapplicarli nelle parti in cui non riconoscono o negano che la Rpd e il Cia vadano incluse

tra le voci che, nella struttura della retribuzione, concorrono al trattamento fondamentale, unitamente allo stipendio tabellare per posizioni stipendiali comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio ai sensi dell'articolo 76 del Ccnl 24 luglio 2003 e ad eventuali assegni ad personam. Chiedono, pertanto, al giudice di dichiarare i compensi de quo parte integrante della retribuzione fondamentale dei ricorrenti nonché considerare questi emolumenti parte fondamentale della retribuzione anche ai fini della pensione, del trattamento di fine rapporto o di fine servizio ed il diritto alla loro corresponsione nella tredicesima mensilità a far data dalla loro istituzione (luglio 1999), nonché degli interessi di legge su quanto dovuto dalle singole scadenze al saldo. La pretesa dei ricorrenti che, per quanto attiene alla tredicesima mensilità, si base soprattutto su una presunta violazione del decreto legislativo n. 165/2001, se accolta dal giudice inferirebbe un colpo pesante ai bilanci del ministero dell'economia e delle finanze e a quello dell'Inpdap.

Un accoglimento che, salvo diverso avviso del giudice, appare se non impossibile alquanto improbabile tenuto conto degli elementi che di seguito si elencano.

13ESIMA MENSILITÀ

L'esclusione della Rpd e del Cia dalla

13esima deriva, come ricordano tanto le organizzazioni quanto l'Aran, dalla scelta operata in sede negoziale di dividere per 12 mensilità le risorse disponibili su base annua. Se si fosse scelto di dividere le risorse per 13 mensilità, la quota mensile oggi percepita dal personale sarebbe dovuta essere minore e ciò al fine di mantenere invariato l'ammontare complessivo delle disponibilità. Una scelta che nella sostanza non cambia l'ammontare delle somme che vengono corrisposte al personale. Qualora il giudice adito dovesse condividere la tesi sostenuta dai ricorrenti, la retribuzione complessiva annua non cambierebbe.

BASE PENSIONABILE

Sotto il profilo pensionistico un accoglimento della tesi sostenuta dai docenti avrebbe, invece, un effetto dirompente con pesanti conseguenze, appunto, sui bilanci dell'Inpdap.

Se infatti i compensi de quo fossero considerati rientranti nello stipendio fondamentale, la base pensionabile per la determinazione tanto della quota A quanto della quota B sarebbe costituita dall'ammontare dell'ultimo stipendio percepito al momento della cessazione dal servizio maggiorato della quota di Rpd o di Cia. Sarebbe un bel colpo per il futuro pensionato e, appunto, una iattura per il bilancio dell'Inpdap. La normativa invece in vigore og-

gi esclude che Rpd e Cia possano avere effetti sulla determinazione della base pensionabile relativa alla quota A di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Vi entrano, invece e per effetto di quanto dispone l'articolo 11 della legge 335/1995, nella determinazione della base pensionabile per la quota B di cui alla lettera b) del predetto articolo 13, seppure limitatamente alla parte eccedente l'incremento la maggiorazione del 18% dello stipendio tabellare in godimento prevista dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Superfluo ricordare che la determinazione delle quote A e B di pensione si applica solo nei confronti del personale in regime di calcolo retributivo pieno o misto. Per il personale in regime di calcolo esclusivamente contributivo, essendo stato assunto in servizio dal 1° gennaio 1996, il problema in oggetto non ha alcuna ragione di essere.

INDENNITÀ DI BUONUSCITA

Sostanzialmente analogo il discorso relativo alla richiesta di computo della Rpd e del Cia nella base di calcolo della indennità di buonuscita. Un computo oggi escluso, in quanto per legge non rientrano tra le voci che concorrono alla formazione della base di calcolo, né sussiste alcuna norma che preveda espressamente la loro assoggettabilità a contribuzione. (riproduzione riservata)